



SENT. N. 217/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Cinthia PINOTTI Presidente

Luigi GILI Consigliere

Alessandra OLESSINA Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23083 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

B.G., nato a *omissis*, il *omissis*, cod. fiscale *omissis*, residente in *omissis*, Via *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Bottacchi (PEC: avv.bottacchi@pec.bottacchi.it), presso il cui studio in Milano, Via Luigi Illica n. 5, è elettivamente domiciliato in forza di procura in atti.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 giugno 2022, il Magistrato relatore, il Pubblico Ministero e il difensore del convenuto, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

La Procura ha chiamato in giudizio il dottor G.B., in relazione alla sua qualifica di Direttore del Dipartimento Interaziendale Laboratori Azienda Ospedaliero-

Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, chiedendone la condanna al pagamento, in favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara e delle Aziende Sanitarie Locali di Novara e Biella, della somma di euro 250.000,00, a titolo di risarcimento del danno all’immagine arrecato in relazione ai fatti sfociati nella sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in data 29 maggio 2019, n. 189/2019, divenuta irrevocabile, con la quale il Prof. B. è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per alcuni reati contro la P.A.

La Procura espone che, ai sensi della sentenza di patteggiamento, *“le indagini, gli interrogatori dei coindagati e dello stesso B. e gli esiti delle intercettazioni disposte hanno dato conto degli accordi intessuti da B. con altri coindagati relativamente alla preparazione dei concorsi da biologo (capi 1, 2 e 3 d’imputazione) per favorire tre candidati anticipando loro i contenuti delle prove che si sarebbero svolte e così violando i doveri di imparzialità, così come del concorso (capo 4 d’imputazione) per il conferimento dell’incarico di un posto a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico - cat. D. Altrettanto è detto con riguardo ai falsi con cui veniva dapprima attestata la presenza dei requisiti in capo alla BIOLAB per la partecipazione e l’aggiudicazione dell’appalto, inducendo poi di conseguenza in errore il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara che approvava con deliberazione n. 741 del 30.11.2015 il verbale del 9.11.2015 e così aggiudicava la gara alla BIOLAB s.r.l. società offerente che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per mancanza di un allegato.*

La Procura contabile evidenzia come il Giudice penale ritiene corrette le

qualificazioni giuridiche dei fatti in termini di abuso d'ufficio con riferimento ai concorsi volti all'assunzione di biologi o collaboratori professionali, essendo stati violati i doveri di imparzialità e buon andamento che debbono governare la pubblica amministrazione ed essendosi procurati un profitto in capo al personale assunto ed un ingiusto vantaggio di natura patrimoniale; ritiene corretta anche la qualificazione delle condotte di cui al capo 7 d'imputazione nei termini di turbata libertà degli incanti, posto che le condotte descritte nel capo di imputazione costituiscono condotte collusive volte a turbare il regolare svolgimento della gara volta ad affidare in modalità full service i sistemi analitici automatizzati per emoglobina glicata; ritiene corretti infine anche i falsi così come qualificati, avendo B. - in concorso con altre persone - proposto di inserire falsamente la sussistenza di un requisito necessario per la partecipazione alla gara e quindi, successivamente, partecipato all'induzione in errore da parte del direttore generale della struttura ospedaliera.

La Procura ha quantificato il danno all'immagine in base ai seguenti parametri: la gravità degli illeciti commessi; il significativo ruolo del Prof. B.; il *clamor fori* originato dagli articoli di stampa pubblicati in relazione ai fatti oggetto di condanna.

Con comparsa del 26 maggio 2022 il Prof. B. si è costituito in giudizio, chiedendo, in via principale, di respingere la domanda attorea, in via subordinata, di ridurre l'entità del risarcimento.

La difesa del convenuto ha, in particolare, contestato:

-l'insussistenza di un pregiudizio qualificabile come danno all'immagine della P.A., poiché il Prof. B. non ha percepito alcuna somma di denaro né altre utilità per i fatti oggetto della sentenza di condanna, non ricorrendo pertanto, nella

presente fattispecie, alcun danno da tangente; inoltre, l'Azienda Ospedaliera non ha mai lamentato alcun danno e non si è costituita parte civile nel procedimento penale, conferendo invece al Prof. B. il titolo di primario emerito con delibera n. 484/2018 motivando in relazione al costante impegno professionale e ai risultati eccellenti raggiunti dal Laboratorio di Analisi negli anni 2015-2018: a tal fine la difesa produce dati relativi a tali risultati, che dimostrerebbero l'accrescimento dell'attrattività dell'Azienda Ospedaliera in relazione all'aumento del numero delle prestazioni, con crescita del fatturato e miglioramento del risparmio di spesa;

- l'inefficacia della sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. di giudicato nel giudizio di responsabilità amministrativa, in relazione al disposto dell'art. 445 comma 1bis c.p.p., potendo solo assumere nei giudizi risarcitori valore probatorio strettamente in ordine ai soli fatti contestati all'imputato, dovendo la gravità dei fatti essere valutata autonomamente; in particolare, la difesa ha precisato che:

-in merito al primo capo d'imputazione, non risultano acquisite prove documentali che confermino che il prof. B. abbia mai consegnato alla candidata lo specifico contenuto delle prove di esame né che abbia mai parlato di lei agli altri Commissari e comunque il punteggio dei titoli acquisiti era già idoneo di per sé a collocarla al primo posto;

-in merito al secondo capo d'imputazione, la difesa rimarca che la candidata asseritamente favorita si è classificata quinta e non è documentata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel successivo triennio;

-in merito al terzo capo d'imputazione, la difesa ha precisato che dalle

intercettazioni non risulta che il Prof. B. abbia anticipato le domande al candidato asseritamente favorito, il quale comunque si è classificato ottavo in posizione non utile per l'incarico a tempo indeterminato e il candidato interno che aveva collaborato con il Prof. B. è stato escluso;

-in merito al quarto capo d'imputazione la difesa ha precisato che la procedura concorsuale era finalizzata all'assunzione a tempo determinato ed è stata espletata d'urgenza finalizzata all'acquisizione di personale tecnico con competenze sulle strumentazioni presenti in Laboratorio;

-in merito al quinto capo d'imputazione la difesa ha precisato che la Biolab srl era all'epoca l'unica impresa che commercializzava una strumentazione automatizzata per l'esame del liquido seminale (la preferibile) e unica partecipante alla gara. Il Prof. B. si è limitato ad esprimere un parere ma non ha svolto alcuna funzione tecnica né amministrativa nell'ambito della procedura di gara;

-in merito al settimo capo d'imputazione la difesa ha contestato che le informazioni ricevute dal Prof. B. non hanno influenzato in alcun modo il punteggio attribuito dalla Commissione Aggiudicatrice, che ha valutato l'offerta in base alle esigenze di laboratorio.

La difesa contesta infine la quantificazione del danno operata dalla Procura, evidenziando che non ricorrono nella fattispecie né un'ipotesi di disservizio, né di spese per ripristinare l'immagine degli enti ospedalieri e neppure il *clamor fori*, riconducibile solo a tre articoli di stampa, uno dei quali su di un sito internet riservato al servizio infermieristico. Inoltre evidenzia la *compensatio lucri cum damno* derivante dai significativi vantaggi conseguiti dall'Azienda Ospedaliera a seguito dell'attività dei Laboratori diretti dal Prof. B..

Nella pubblica udienza del 16 giugno 2022, la Procura contabile ha, in particolare, evidenziato che le sentenze di patteggiamento hanno carattere di sentenze di condanna; che vi è stato un notevole “ritorno” mediatico sulla stampa, anche a distanza di tempo dai fatti; che vi è stata reiterazione dei fatti; che i fatti hanno integrato i reati di abuso d’ufficio e turbativa d’asta, mentre il reato di falso ha costituito il reato-mezzo per la commissione dei reati contro la P.A.; che vi è da considerare il ruolo del convenuto B..

La difesa del convenuto ha, in particolare, evidenziato il potere di apprezzamento del Giudice contabile sui fatti penali e la necessità di un rigoroso accertamento del danno in correlazione con la effettiva lesione dell’immagine, tenuto conto anche dei risultati conseguiti dall’attività del Professore emerito qui convenuto; la difesa ha, altresì, segnalato che la stampa ha, all’opposto, più volte elogiato i risultati raggiunti dal laboratorio analisi diretto dal professore qui convenuto e che nella quantificazione del danno occorre tener presente, con conseguente riduzione ex art. 83 c.g.c., che i fatti contestati ai fini della risarcibilità del danno all’immagine sono stati posti in essere in concorso con altri soggetti.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

Come noto, è ormai consolidato il principio della risarcibilità del danno da lesione del diritto d’immagine della P.A. allorquando vi sia un’alterazione del prestigio e della personalità della P.A., a seguito di un comportamento tenuto in violazione dell’art. 97 Cost., ossia in dispregio delle funzioni e delle responsabilità dei funzionari pubblici (cfr., Corte cost. n. 355/2010).

Ricorre, in sostanza, il danno all'immagine quando la condotta illecita dei dipendenti della P.A. determina una lesione del bene giuridico consistente nel buon andamento della P.A., tale da far perdere a quest'ultima credibilità ed affidabilità all'esterno, ingenerandosi la convinzione che tale comportamento patologico sia una caratteristica usuale dell'attività dell'Ente pubblico.

Ferma la natura prevalentemente risarcitoria - recuperatoria del danno all'immagine, propria della responsabilità amministrativa (SSRR n. 28/2015/QM), *“trattandosi della lesione di un interesse appartenente alla P.A. e meritevole di tutela anche sotto l'aspetto patrimoniale”* (cfr. tra le altre, di recente, Corte dei conti, Sez. II App., n. 178/2020, Sez. giur. Veneto, n. 65/2020; Corte Cost. n. 61/2020), tale danno è stato ricondotto, nell'ambito dell'evoluzione giurisprudenziale, alla categoria del danno non patrimoniale (cfr. Corte dei conti SS.RR. n. 10/2003 e Cass. SS.UU. n. 12920/2007).

Il danno all'immagine deve essere sempre provato nella sua effettiva sussistenza; tuttavia, non è necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per il ripristino dell'immagine violata né la verifica di una *deminutio patrimonii* della P.A. danneggiata, in quanto *“...la risarcibilità di un simile pregiudizio non può rapportarsi, per la sua intrinseca lesione, come sopra esposto, al ristoro della spesa che abbia inciso sul bilancio dell'Ente, ma deve essere vista come lesione ideale, con valore da determinarsi secondo l'apprezzamento del Giudice, ai sensi dell'articolo 1226 c.c.”* (Corte dei conti, SS.RR. n. 10/QM/2003).

Va evidenziato, inoltre, che la lesione dell'immagine pubblica, come sopra definita, opera su un duplice piano, interno ed esterno: all'esterno, per la diminuita considerazione nell'opinione pubblica o in quei settori in cui

l'Amministrazione danneggiata principalmente opera, e all'interno, per l'incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che compongono i propri organi.

Pertanto, al fine di configurare la lesione dell'immagine, non è neppure indispensabile, secondo la giurisprudenza, la presenza del c.d. *clamor fori*, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattito, potendo il c.d. *clamor* essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei mass media (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., nn. 183/2020, 178/2020, 271/2017, 662/2011).

Per quanto riguarda l'esercizio dell'azione processuale a tutela risarcitoria del diritto all'immagine della P.A., il Collegio osserva che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, conv. nella L. n. 102/2009 e dell'art. 7 della L. n. 97/2001, in quanto i fatti da cui è derivato il danno erariale sono accaduti nel corso della vigenza di tale disciplina (nel corso del 2015-inizio 2016) e le nuove disposizioni del Codice di giustizia contabile che hanno abrogato tale disciplina (cfr. art. 4, n. 1, lett. G ed H dell'allegato 3 del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174) sostanzialmente allargando l'ambito di risarcibilità del danno all'immagine, devono ritenersi applicabili solo ai fatti commessi a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo codice (cfr. in tal senso Corte dei conti, Sez. I centr, app., nn. 53 e 121/2018).

Ciò detto, l'art. 17, comma 30 ter, del D.L. n. 78/2009, conv. nella L. n. 102/2009 espressamente prevede che le Procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi previsti

dall'art. 7 della L. n. 97/2001 (ossia in relazione all'avvenuto accertamento in via definitiva, con sentenza irrevocabile di condanna, della responsabilità per delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale).

Nel caso di specie risulta dagli atti che il convenuto è stato destinatario della sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. n. 189/2019 del 29 maggio 2019 divenuta irrevocabile il 17 settembre 2019, con la quale è stato condannato alla pena di un anno di reclusione in ordine a reati contro la pubblica amministrazione: abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), posti in essere anche tramite il reato di falso (art. 479 c.p.) in concorso con altri soggetti e anche con reato continuato.

Orbene, come già evidenziato da giurisprudenza consolidata, la sentenza che accoglie la richiesta di patteggiamento contiene in sé un accertamento implicito della responsabilità dell'imputato, posto che il Giudice, che può accogliere o rifiutare tale richiesta, ha comunque l'obbligo preventivo di escludere di essere in presenza di un'ipotesi di proscioglimento (cfr., tra le altre, Corte dei conti Sez. I App. n. 353/2018).

Inoltre, la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti costituisce indiscutibile elemento di prova per il Giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il Giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione, con il corollario che siffatto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato dal Giudice per sostenere la colpevolezza, in altro giudizio, del soggetto nei

confronti del quale la Sentenza di “patteggiamento” è stata pronunciata, anche in assenza di ulteriori riscontri “aliunde”, laddove la parte convenuta non sia stata in grado di dedurre elementi univoci ed inoppugnabili a propria discolpa (Sez. giurisdiz. Piemonte n. 216/2021; cfr. anche, tra le altre, nn. 228/2021 e 1/2018).

Nel caso di specie i gravi plurimi comportamenti illeciti - di abuso d’ufficio, di turbata libertà degli incanti e di falso - posti in essere dal convenuto in concorso con altri soggetti e in via continuata, così come risultante dai capi di imputazione penale formulati a carico, trovano riscontro nel materiale probatorio formatosi in sede penale (tra cui numerose intercettazioni telefoniche ed interrogatori) ed acquisto agli atti del presente giudizio, di cui la difesa ha cercato di dare una diversa lettura senza tuttavia dedurre pregnanti elementi probatori che valgano, secondo il Collegio, a smentire la tenuta del quadro complessivo accusatorio penale.

Passando ad esaminare gli altri requisiti del danno all’immagine, deve essere altresì osservato che risultano versati in giudizio alcuni articoli di giornali comprovanti l’avvenuta eco mediatica (cosiddetto *clamor fori*) della vicenda giudiziale; deve essere altresì considerata, come sopra già evidenziato, l’inevitabile incidenza negativa delle sopra indicate condotte illecite sull’agire delle persone fisiche che compongono e svolgono attività all’interno della stessa pubblica amministrazione.

Inoltre, non è contestata - e non è contestabile - l’esistenza del rapporto di servizio in capo al convenuto, ricoprente la qualifica di Direttore del Dipartimento Interaziendale Laboratori Azienda Ospedaliera-Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, anzi, deve essere considerata viepiù la

posizione apicale e le significative funzioni svolte dal convenuto nell'ambito dell'Amministrazione sanitaria, elementi tutti rilevanti ai fini della configurabilità e della gravità del danno all'immagine.

Infine, non risulta contestabile la configurabilità dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, in correlazione al dolo delle sopra descritte condotte illecite penali.

Pertanto, si ritiene sussistano tutti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno all'immagine arrecato alle amministrazioni pubbliche coinvolte dalle condotte delittuose poste in essere dal convenuto in relazione alle illegittime procedure concorsuali poste in essere, ossia l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, l'Azienda Sanitaria Locale di Novara e l'Azienda Sanitaria Locale di Biella.

Venendo alla determinazione dell'entità di tale danno, questo Collegio ritiene che, in relazione alla gravità dei fatti commessi, alla rilevanza della posizione apicale del convenuto, alla diffusione (nell'ambiente sociale di riferimento e con la stampa) dell'immagine negativa pubblica, alla continuazione dei reati, ma tenendo altresì conto del concorso di altri soggetti nelle condotte delittuose, sia congrua, ex art. 1226 c.c., una quantificazione del risarcimento del danno da lesione dell'immagine pari ad euro 100.000,00, somma da intendersi già rivalutata, che dovrà essere risarcita per un terzo a favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, per un terzo a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara e per il restante terzo a favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella.

Dal deposito della presente sentenza sino al soddisfo decorreranno gli interessi legali.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, CONDANNA il convenuto B.G. al pagamento della somma complessiva, ad oggi già rivalutata, di euro 100.000,00 (centomila/00) oltre interessi legali dal deposito della sentenza sino al saldo effettivo, della quale un terzo in favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Maggiore della Carità" di Novara, un terzo in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara e un terzo in favore dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella.

Condanna il convenuto B.G. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro:

= 340, 96 (trecentoquaranta/96)=_____;

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 16 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:

Cinthia Pinotti Presidente

Luigi Gili Consigliere

Alessandra Olessina Consigliere Estensore

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Alessandra Olessina

Cinthia Pinotti

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 ottobre 2022

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Cinthia Pinotti

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 17 ottobre 2022

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente